

ECCO PERCHE' NON E' ASSOLUTAMENTE UNA GRAVE INGIUSTIZIA !!
Ritiene il collegio che la conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell'interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, sia oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, renda più facilmente permeabili a questi ultimi l'amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisca – a parte la responsabilità dei funzionari- elemento costitutivo della responsabilità "istituzionale" degli organi politici dell'ente locale, rilevante ai fini dell'art.143 T.U.E.L. (cfr. C.d.S. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583);
per le ragioni indicate, lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all'amministrazione pubblica;

ORDINANZA INTEGRALE :
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=VSGTOZF6QMKT2YRUJQH4CHTUAM&q=ORDINANZA+or+SEZIONE+or+3+or+AVVOCATURA+or+DI+or+STATO&fbclid=IwAR0pvTuPU9PzUJSXpQeZmmR3n7R3LEqTE6-6y7YZRYTNahc48PB9ey0Mb0

Pubblicato il 21/09/2017
N. 03978/2017
REG.PROV.CAU. N. 05248/2017 REG.RIC.

ESTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)ha pronunciatola presente

ORDINANZA

In questa sede, ai fini dell'esame della domanda cautelare, rileva invece, con riferimento al fumus boni iuris, il richiamo ad alcuni principi che **il collegio ritiene debbano essere ribaditi in materia di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose:**

a) la valutazione dei fatti, degli elementi sintomatici e delle prove raccolte nel corso degli accertamenti ispettivi ai fini della relazione del Ministro dell'Interno, deve essere condotta anche attraverso il collegamento, ove esistente, tra tutti gli elementi evidenziati, e soprattutto non estrapolando questi ultimi, uno per uno, dal contesto che è tipico di aree territoriali in cui vi è accertata presenza di criminalità mafiosa che, nel perseguimento dei profitti e nella ricerca del potere mediante il controllo del territorio, naturalmente cerca di conseguire l'indispensabile strumento della influenza, o del patto, con gli amministratori locali responsabili dell'uso delle risorse e delle attività potenzialmente lucrative per il sodalizio mafioso;

b) la condotta dei funzionari e dei dirigenti amministrativi viene in considerazione quale sintomo della consapevole omissione, da parte degli amministratori locali, del doveroso indirizzo e controllo che a loro compete, e che ove non esercitato lascia aperte ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di operare e trarre profitti (cfr.da ultimo C.d.S. Sez.III, 8 giugno 2016, n. 2454).

Ritiene il collegio, in altri termini, che la conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell'interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, sia oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, renda più facilmente permeabili a questi ultimi l'amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisca -a parte la responsabilità dei funzionari- elemento costitutivo della responsabilità "istituzionale" degli organi politici dell'ente locale, rilevante ai fini dell'art.143 T.U.E.L. (cfr. C.d.S. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583);

c) per le ragioni indicate, **lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all'amministrazione pubblica; .....**

g) che parimenti **la sentenza appellata ha sminuito la portata della sorprendente situazione di illegalità e disordine amministrativo relativa alla gestione delle attività del porto di -OMISSIS-, incluse le biglietterie per i traghetti e le attività di custodia dei moli, anche con la omessa acquisizione di tutte le necessarie certificazioni antimafia; l'erronea valutazione di tale elemento è derivata dalla sottolineata mancanza di prove della ingerenza politica, il che peraltro -come sopra detto- non è affatto necessario ai fini dell'art. 143 T.U.E.L. quando un intero e rilevantissimo settore (per una città turistica come -OMISSIS-) come la gestione del porto è caratterizzato da estrema e pervasiva irregolarità, illegittimità e persino carenza delle procedure amministrative occorrenti, con correlata estrema facilità per le cosche locali di profittarne;**

In considerazione dei rilievi sopra formulati, pur limitati alla fase cautelare, **il Collegio ritiene che prevalga in questa sede l'interesse pubblico generale a mantenere, attraverso la ripresa dell'annullato commissariamento, una netta cesura tra la gestione amministrativa e influenze esterne, sicché a difesa della cittadinanza di -OMISSIS- si pone l'esigenza di ripristinare la legalità in tutti i settori e per tutte le vicende che si sono qui sommariamente richiamate e per le quali la decisione di merito, per cui si può già oggi fissare la data di udienza, condurrà un ancor più approfondito esame. In questi sensi, a parte quanto detto sul "*fumus boni iuris*", il danno prospettato dalle Amministrazioni appellanti è grave ed irreparabile, poiché ogni proseguimento dell'attività di governo della città da parte di una amministrazione locale disciolta sulla base di elementi valutati in questa sede cautelare ben articolati e motivati, determinerebbe un pregiudizio al bene comune della trasparenza, imparzialità e buon andamento,** a presidio del quale la Presidenza della Repubblica e il Governo devono porsi in ogni sede;

P.Q.M.

Il Consiglio di **Stato** in sede giurisdizionale (**Sezione** Terza), accoglie l'appello cautelare e per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza appellata.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.